

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Forfettari: adempimenti per la richiesta e rinuncia agevolazione contributivadi **Mauro Muraca****Convegno** di aggiornamento**Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**[Scopri di più](#)

Normativa di riferimento

L. 190/2014;

Legge di Bilancio 2016;

Articolo 2, comma 29, L. 335/95;

Articolo 3-bis, D.L. 384/1992

Articolo 1, comma 2 e 3, L. 233/1990;

Articolo 59, L. 449/97;

Articolo 10, D.P.R. 917/1986.

Documenti di Prassi

Circolare Inps 27/2018;

Circolare 10/E/2016;

Circolare Inps n. 35/2016

Giurisprudenza

Premessa

I **solì imprenditori individuali** che applicano il **regime forfetario**, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare **agevolazione contributiva**, che consiste nell'applicazione di una **riduzione del 35%** alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta **sul reddito minimo** sia per quella dovuta sulla parte di **reddito che eccede il minimale**.

**Attenzione!!**

Non possono accedere al regime contributivo agevolato, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario che:

- svolgono **attività professionali** non soggette all'iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale, ovvero;
- che hanno l'obbligo di **iscrizione alla gestione separata Inps** (es. professionisti senza cassa).

Agevolazione previdenziale in vigore sino al 31.12.2015

Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2016, vale a dire **fino al 31.12.2015**, l'agevolazione contributiva a favore dei contribuenti aderenti al regime forfettario, consentiva di calcolare i contributi dovuti dagli **imprenditori autonomi** - esclusi coloro iscritti alla Gestione Separata Inps (vale a dire i professionisti iscritti a una cassa professionale) - nei **seguenti modi**:

- applicando le **aliquote contributive** previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti al reddito dichiarato;
- senza tenere conto del **livello minimo imponibile** stabilito per il versamento dei contributi dall'[articolo 1, comma 3, L. 233/1990](#).

Ambito applicativo dell'agevolazione contributiva dall' 1.1.2016

L'agevolazione contributiva per i soggetti che applicano il regime forfettario è stata **oggetto di una significativa modifica**, ad opera della Legge di Bilancio 2016, con **decorrenza 1.1.2016**.

Rispetto alla versione precedente, l'agevolazione previdenziale consente di **applicare una riduzione del 35%** alla contribuzione ordinaria dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti dell'Inps. In dettaglio, **questa riduzione si applica**:

- alla quota di contributi dovuta sul **reddito minimo**;
- alla quota eventualmente dovuta sul **reddito che supera il minimo**.

**Nota bene**

Con riferimento alla posizione previdenziale di eventuali **coadiuvanti o coadiutori** del titolare dell'impresa che aderisce al regime forfetario (anch'essi compresi nel regime previdenziale agevolato a cui ha aderito il titolare dell'impresa), trova applicazione la disposizione contemplata all'[articolo 3-bis, D.L. 384/1992](#), a mente del quale **la base imponibile** (su cui il titolare dovrà determinare la contribuzione dovuta) è determinata dalla **quota di reddito determinato forfetariamente** ed attribuita al collaboratore **sino ad un massimo del 49%** ([circolare Inps n. 35/2016](#)).

Termini di versamento dei contributi previdenziali

I contributi previdenziali calcolati in conformità con l'agevolazione menzionata devono essere versati nel **rispetto delle seguenti tempistiche**:

- la parte relativa al **contributo minimo** viene versata, mediante il modello F24, nel corso dell'anno seguendo le **scadenze trimestrali** che, per il 2024, risultano essere le seguenti:
 - 5.2024 (I° rata);
 - 8.2024 (II° rata);
 - 11.2024 (III° rata);
 - 2.2025 (IV° rata).
- la quota eventualmente da determinare sul reddito che supera il minimale deve essere saldata, entro gli stessi termini (e le medesime modalità) stabilite per i **pagamenti basati sul modello Redditi**.

Inapplicabilità delle altre riduzioni contributive

In caso di adesione al regime contributivo agevolato, **non competono le riduzioni** "ordinarie" previste per:

- coloro che **sono già pensionati presso una Gestione Inps** e hanno più di 65 anni, ai quali sarebbe applicata la **riduzione del 50% dei contributi**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 59, L. 449/1997](#), sia per gli imprenditori che per i familiari collaboratori;
- i **coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni**, ai quali spetterebbe la riduzione del 3% dell'aliquota contributiva, come prescritto [dall'articolo 1, comma 2, L. 233/1990](#), fatti salvi **gli aumenti progressivi** fino al raggiungimento dell'aliquota del 24% ([articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011](#)).

Modalità di accredito dei contributi previdenziali

Per quanto riguarda l'accredito dei contributi previdenziali, si applica la disposizione dell'[articolo 2, comma 29, L. 335/1995](#) (che fa riferimento alla Gestione Separata Inps), secondo cui:

- i soggetti che hanno versato un **contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito**, previsto per le Gestioni Inps degli artigiani e dei commercianti, hanno diritto **all'accredito di tutti i contributi mensili**, relativi a ciascun anno solare;
- in caso di contribuzione annua inferiore al predetto importo, i mesi di contribuzione da accreditare sono **ridotti in proporzione alla somma versata**, con attribuzione a decorrere dall'inizio dell'anno solare.

La citata disposizione presuppone sostanzialmente che, nel caso in cui **l'importo dei contributi** versato dall'imprenditore in regime forfetario risulta complessivamente **inferiore** (considerando i contributi minimali e quelli versati sul reddito eccedente) **all'importo ordinario della contribuzione** dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un **numero di mesi proporzionale a quanto versato**.



Attenzione!

L'adesione alla riduzione contributiva prevista per i contribuenti forfetari deve essere attentamente ponderata, in considerazione degli effetti sfavorevoli che potrebbero conseguire, in caso di versamenti inferiore al minimale contributivo, ai fini della **maturazione dei requisiti** e dell'entità del **futuro trattamento pensionistico**.

Adempimenti contributivi per accedere all'agevolazione contributiva

L'agevolazione contributiva è facoltativa e si può accedere solo attraverso una **specificata richiesta da inviare all'Inps**, seguendo le procedure stabilite dall'istituto stesso ([circolare Inps n. 29/2018](#)).



Nota bene

In mancanza di nuove istruzioni da parte dell'ente previdenziale, si presume che le modalità stabilite siano **ancora valide per l'anno in corso (2024)**.

In base alle spiegazioni fornite dall'Inps, si deduce che:

- coloro che hanno **beneficiario del regime agevolato nel 2023** e mantengono anche per l'anno in corso (2024) i requisiti di accesso all'agevolazione, possono continuare a beneficiare dell'agevolazione contributiva **anche nel 2024 senza dover comunicare nulla all'Inps**, a meno che, nel frattempo, non abbiano rinunciato espressamente al regime agevolato;
- per coloro che hanno **avviato una nuova attività nel 2023** e desiderano beneficiare nel 2024 del regime contributivo agevolato, è necessario comunicare l'adesione entro la scadenza del prossimo 28.2.2024.



Nota bene

Il termine del 28 febbraio deve rispettato anche nei casi in cui lo stesso **cada di sabato o di giorno festivo**, in considerazione del fatto che **non è applicabile** a questa ipotesi **il differimento automatico al primo giorno lavorativo** successivo.

Dal lato operativo, i soggetti in regime "forfetario":

- già esercenti attività d'impresa **alla data del 31.12.2023** e che intendono aderire, per la prima volta, all'agevolazione contributiva in rassegna, hanno **l'onere di compilare il modello telematico** appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell'Inps;
- che, pur esercitando attività d'impresa, **non risultino ancora titolari di una posizione attiva** presso le Gestioni autonome dell'Inps, potranno aderire al regime previdenziale agevolato, consegnando alla sede Inps competente **l'apposito modello cartaceo** allegato alla [circolare Inps n. 29 del 10.2.2015](#).